

Regolamento “Criteri per la distribuzione dei cacciatori alle Sezioni comunali cacciatori e modalità per il trasferimento della residenza venatoria”.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento determina le modalità ed i criteri per la distribuzione dei cacciatori alle Sezioni comunali cacciatori e le modalità per il cambio della residenza venatoria, secondo le disposizioni della L.r. 27 agosto 1994 n. 64 e successive modificazioni ed il Piano regionale faunistico - venatorio in vigore.

Articolo 2 - Assegnazione alle Sezioni comunali cacciatori e residenza venatoria.

Per “residenza venatoria” si intende l’ambito territoriale nel quale il cacciatore risulta essere assegnato con riferimento alle Sezione comunale cacciatori cui appartiene.

Tutti i cacciatori residenti in Regione, sono assegnati alla ad una sola Sezione comunale cacciatori che compongono le Circoscrizioni venatorie.

Il cacciatore è assegnato di diritto nella Sezione comunale cacciatori in cui ricade il comune di residenza o nei comuni di residenza facenti parte la Sezione comunale cacciatori.

Il neo-cacciatore, nell’anno in cui ottiene l’abilitazione all’esercizio venatorio o all’atto del primo tesseramento assoluto, è iscritto di diritto nella Sezione comunale cacciatori in cui ricade il comune di residenza o nei comuni di residenza facenti parte la Sezione comunale cacciatori. Resta facoltà dello stesso neo cacciatore richiedere l’iscrizione ad altra sezione comunale cacciatori secondo le modalità stabilite dall’articolo 4bis del presente regolamento. per i neo cacciatori residenti anagraficamente in sezioni comunali con più di 80 cacciatori iscritti.

Articolo 3 - Sezioni comunali cacciatori.

Le Sezioni comunali cacciatori sono costituite da almeno nove cacciatori residenti nel comune e qualora il numero dei cacciatori non raggiunga tale limite, possono costituirsi sezioni con cacciatori dei comuni vicini onde raggiungere il limite necessario.

In ogni Sezione, il numero dei cacciatori residenti nel comune o in uno dei comuni facenti parte della Sezione, non potrà essere inferiore a nove e dovrà costituire almeno il 65% dei componenti la Sezione stessa mentre il restante 35% potrà essere rappresentato da cacciatori residenti in altri comuni non ricompresi nella sezione.

Sono cacciatori di diritto tutti i cacciatori residenti anagraficamente nel comune o nei comuni facenti parte la sezioni e i cacciatori non residenti con almeno 5 anni di anzianità venatoria nella sezione.

I “cacciatori di diritto” come definiti dall’art. 17, comma III, della L.R. n. 64 del 1994 sono computati nel numero minimo di cacciatori necessari al mantenimento della sezione ma sono considerati come “cacciatori NON residenti” ai fini del computo del rapporto 65%-35%.

Nel caso in cui successivamente al tesseramento annuale (entro il mese di aprile), sia accertata la mancata presenza del numero minimo di nove cacciatori di diritto, sommati tra cacciatori residenti e cacciatori di diritto (necessaria per la costituzione della Sezione), il Comitato dispone, con proprio atto, lo scioglimento della Sezione stessa e la destinazione dei cacciatori della sezione dichiarata sciolta in un’altra sezione, sentito il Consiglio venatorio. Sarà la maggioranza dei cacciatori residenti e dei cacciatori di diritto della sezione dichiarata sciolta a decidere in quale sezione viciniera confluire nell’ambito della stessa Circoscrizione; i cacciatori non residenti della sezione sciolta dovranno rientrare nella sezione comunale cacciatori in cui ricade la residenza anagrafica.

Articolo 4 - Mobilità dei cacciatori.

Il cacciatore che trasferisce la propria residenza anagrafica, dovrà effettuare apposita comunicazione, entro un termine di 30 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al cambio di residenza, alla Segreteria del Comitato, affinché si possa procedere all’immediata e potrà richiedere l’assegnazione nella Sezione comunale cacciatori in cui ricade il comune di la residenza

~~anagrafica~~ nei comuni di residenza facenti parte la Sezione comunale cacciatori, altrimenti manterrà la residenza venatoria nella Sezione comunale cacciatori iniziale di appartenenza.

~~Alla comunicazione della variazione di residenza dovrà essere allegato il certificato di residenza emesso dal Comune.~~

Le domande di variazione della residenza venatoria richieste successivamente alla data del 31 luglio di ogni anno, ~~ove accolte~~, non avranno effetto per la stagione venatoria relativa all'anno in corso ma soltanto a partire dalla stagione venatoria che avrà inizio nell'anno successivo.

Il cacciatore che trasferisce la propria residenza venatoria, ~~sia per effetto del precedente comma, sia per effetto del cambio avvenuto in seguito all'apertura mirata delle residenze venatorie di cui al successivo articolo~~, ai fini della graduatoria meritocratica per l'assegnazione del capo oggetto di abbattimento, mantiene i punteggi acquisiti nella precedente Sezione comunale cacciatori, aggiornati ai punteggi massimali stabiliti dalle Sezioni comunali cacciatori di trasferimento stabiliti dai propri regolamenti interni.

Il cacciatore che ~~non rinnova il tesseramento che ha interrotto l'attività venatoria in Valle d'Aosta~~ per almeno un anno è assegnato automaticamente nella Sezione comunale cacciatori in cui ricade il comune di residenza o nei comuni di residenza facenti parte la Sezione comunale cacciatori. È comunque facoltà dello stesso fare richiesta di essere riassegnato nella precedente Sezione comunale cacciatori all'atto del tesseramento, ove egli abbia maturato almeno cinque anni di anzianità venatoria in quella determinata sezione ~~e ferma restando la disponibilità dei posti riservati ai non residenti~~, con l'obiettivo di perseguire lo scopo di assicurare il legame territoriale con il cacciatore.

Articolo 4 bis - Disposizioni e modalità per l'iscrizione dei cacciatori e dei neo cacciatori in qualità di cacciatori di diritto, nella sezione comunale di residenza anagrafica.

Tutti i cacciatori, compresi i neo cacciatori, hanno diritto di iscriversi nella sezione comunale cacciatori in cui ricade il comune di residenza o nei comuni di residenza facenti parte la sezione comunale cacciatori, nel rispetto dei limiti dell'articolo 17, c. 2 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64. In conseguenza di tale disposizione, all'atto del tesseramento ogni cacciatore ha diritto di iscriversi ovvero di rientrare nella sezione comunale cacciatori in cui ricade il comune di residenza o nei comuni di residenza facenti parte la sezione comunale cacciatori.

Il cacciatore, ai fini del mantenimento dell'iscrizione nella sezione comunale cacciatori deve effettuare il rinnovo del pagamento della tassa di concessione regionale entro il 15 aprile. Oltre tale termine non potrà essere garantita l'iscrizione o la conferma dell'iscrizione alla sezione comunale cacciatori.

Il cacciatore che intende rientrare nella sezione comunale cacciatori ove ricade la residenza anagrafica deve formulare istanza entro la scadenza del termine del 31 marzo. Le istanze presentate oltre tale data sono collocate in fondo alla graduatoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Qualora le istanze di rientro o di prima iscrizione nella sezione comunale cacciatori ove ricade la residenza anagrafica risultassero superiori ai posti residui rispetto al limite degli 80 cacciatori iscritti, si procede mediante la redazione di una graduatoria secondo i seguenti criteri di priorità:

- 1) Di essere stato un cacciatore di diritto nella sezione comunale in cui è richiesto di iscriversi indicando il numero delle stagioni venatorie;
- 2) Di disporre di proprietà abitative all'interno del Comune o di uno dei Comuni ricadenti nella Sezione Comunale cacciatori;
- 3) Di disporre di unità abitative in affitto annuale all'interno del Comune o di uno dei Comuni ricadenti nella Sezione Comunale cacciatori;
- 4) Anzianità anagrafica;

La graduatoria di priorità ed i relativi aggiornamenti sono istruiti e redatti dalla Segreteria del Comitato, in base al quale le persone in possesso del primo criterio precedono le rimanenti in graduatoria; quelle in possesso del secondo criterio precedono le rimanenti; e così via, sino ad arrivare se necessario

all'ultimo requisito. Le istanze che pervengono oltre la scadenza del tesseramento sono collocate in ordine temporale di arrivo in fondo la graduatoria di cui sopra.

Per gli eventuali posti disponibili si farà riferimento alla situazione degli iscritti nella sezione comunale cacciatori alla data del 15 aprile. Tuttavia se entro il 31 luglio dovessero, per qualsiasi ragione, generarsi dei posti, si procederà a disporre il rientro dei cacciatori seguendo l'ordine della graduatoria. Se i posti dovessero invece generarsi, per qualsiasi ragione, oltre la data del 31 luglio, l'assegnazione alla sezione avrà decorrenza dalla stagione venatoria successiva.

Per i cacciatori che hanno interrotto l'attività venatoria da oltre un anno in Valle d'Aosta hanno facoltà di iscriversi in altra sezione comunale cacciatori della Circostrizione in qualità di cacciatori ospiti (solo in presenza di posti disponibili). Hanno inoltre facoltà di iscriversi in altra una sezione comunale cacciatori in qualità di cacciatori ospiti (solo in presenza di posti disponibili) di una Circostrizione diversa, purché la media di prelievo deli ungulati pro-capite della stessa sia superiore alla media di prelievo regionale con riferimento alla stagione venatoria precedente. Tale disposizione si applica anche per i neo cacciatori.

Articolo 5 - Apertura mirata delle residenze venatorie.

Il Comitato regionale per la gestione venatoria, può disporre con proprio atto, l'apertura mirata delle residenze venatorie con lo scopo di distribuire i cacciatori nelle Circostrizioni e di conseguenza nelle Sezioni comunali cacciatori.

L'apertura mirata delle residenze venatorie dovrà comunque rispettare le percentuali di costituzione e di esistenza delle Sezioni comunali cacciatori di cui ai precedenti articoli e dovrà altresì tenere in considerazione la media di prelievo procapite delle specie soggette a prelievo venatorio delle singole Circostrizioni venatorie e la densità venatoria calcolata come rapporto cacciatore/ettaro, ai fini di una corretta distribuzione dei cacciatori sul territorio.

L'atto che dispone l'apertura mirata delle residenze venatorie dovrà contenere tra le altre cose:

- Le modalità e la scadenza di presentazione delle domande;
- L'indicazione dei posti disponibili sia in entrata, sia in uscita da ciascuna Sezione comunale cacciatori;
- L'eventuale indicazione dei trasferimenti consentiti o delle limitazioni agli stessi, sia con riferimento alle Circostrizioni venatorie, sia con riferimento alle Sezione comunale cacciatori;

Articolo 6 - Modalità di presentazione della richiesta di cambio di residenza venatoria.

I cacciatori potranno accedere ad una Sezione previa domanda di ammissione predisposta dal Comitato secondo i seguenti criteri che seguono un ordine di priorità:

1. (priorità assoluta) Di essere attualmente residente nel comune oppure in uno dei Comuni ricadenti nella Sezione comunale cacciatori (nella quale ci si vuole trasferire);
2. Di disporre di proprietà abitative all'interno del Comune o di uno dei Comuni ricadenti nella Sezione Comunale cacciatori (nella quale ci si vuole trasferire);
3. Di essere dipendenti del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, con la qualifica di Ufficiali ed Agenti di P.G.;
4. Di essere attualmente residente in un Comune ricompreso nella Circostrizione Venatoria in cui ricade la Sezione comunale cacciatori di destinazione;
5. Di disporre di unità abitative in affitto annuale all'interno del Comune o di uno dei Comuni ricadenti nella Sezione Comunale cacciatori (nella quale ci si vuole trasferire);
6. Di essere coniuge, parente o affine fino al secondo grado, di soggetti proprietari di unità abitative all'interno del Comune o di uno dei Comuni ricadenti nella Sezione Comunale cacciatori (nella quale ci si vuole trasferire);
7. Di essere stato residente (residenza anagrafica) in uno dei Comuni ricadenti nella Sezione comunale cacciatori (nella quale ci si vuole trasferire);
8. Di avere già ottenuto la residenza venatoria in una Sezione comunale cacciatori (in un'altra sezione) ricadente nella Circostrizione di riferimento;
9. Anzianità venatoria in Valle d'Aosta, riconosciuta e dimostrata;

10. Partecipazione dimostrata alle attività della Sezione e/o della Circonscrizione.

Le domande di ammissione saranno valutate dalla Commissione di valutazione composta dal Presidente del Comitato, dal Segretario del Comitato, dal Rappresentante delle Associazioni venatorie in seno al Comitato e da un membro dei Rappresentati delle Circonscrizioni venatorie nominato al loro interno, successivamente alla scadenza di presentazione delle stesse. Ai cacciatori, ai Presidenti di Sezione ed ai Rappresentanti di Circonscrizione verrà notificato l'esito delle richieste.

Nel caso in cui le richieste superino il numero massimo di cacciatori ammissibili, la Commissione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei sopracitati criteri secondo una graduatoria di priorità in base al quale le persone in possesso del primo criterio precedono le rimanenti in graduatoria; quelle in possesso del secondo criterio precedono le rimanenti; e così via, sino ad arrivare se necessario all'ultimo requisito. In caso di parità di requisiti prevale l'anzianità anagrafica.

Articolo 7 – Cacciatori non residenti in Valle d'Aosta.

I cacciatori non residenti in Valle d'Aosta saranno gestiti dal Comitato regionale per la gestione venatoria saranno assegnati nelle Sezioni Comunali in cui abbiano fatto domanda, purché la media di prelievo procapite della Circonscrizione venatoria sia superiore alla media regionale fermo restando il numero massimo di 14 unità.